

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 29 maggio 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASELLE TORINESE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 9 DEL 16/03/2012 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 433 – 19709/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Caselle Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione G.R. n. 2 - 2009 del 22 gennaio 2001;
- ha approvato otto Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 41/1997;
- ai sensi della L.R. 1/2007 ha adottato:
 - con D.C.C. n. 44 del 28 luglio 2011, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 1, relativo alla riqualificazione di alcune aree e la formazione di un Parco all'interno della Città;
 - con D.C.C. n. 87 del 23 dicembre 2011, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 2, relativo all'area A.T.A.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 16 marzo 2012, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 3 maggio 2012 (pervenuto il 07/05/2012), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. 032/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 12.647 abitanti nel 1971, 12.463 abitanti del 1981; 13.740 abitanti nel 1991, 15.857 abitanti nel 2001 e 18.577 abitanti al 31/12/2010; dati che evidenziano un trend demografico (1971/2010) pari a + 31,9%;
- superficie territoriale di 2.871 ettari, dei quali 2.788 (97%) in pianura e 83 in collina (3%); dei complessivi 2871 ettari, 1.441,4 appartenengono alla II^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli (dei quali 541 ettari hanno destinazione diversa da quella agricola); il Comune è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 153 ettari;
- è sede dell'infrastruttura aeroportuale della Città di Torino, di II^ livello di rilevanza nella classificazione internazionale;
- risulta compreso nell'Ambito di Approfondimento Sovracomunale "A.M.T. N-E" di cui all'articolo 9 del PTC2; individuato come *Polo intermedio metropolitano* rispetto al quale sono applicabili le Direttive di cui all'articolo 19 del P.T.C.;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 all'articolo 22 delle N.d.A.;
- insediamenti residenziali: è individuato come Comune con consistente fabbisogno abitativo sociale dall'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2;
- sistema produttivo: è individuato come *Ambito produttivo di I Livello* dal PTC2, all'articolo 24 delle N.d.A.;
- per quanto attiene le attività economico-produttive presenti nel territorio comunale, **Alenia Aeronautica** è riconosciuta come azienda leader nel settore aerospaziale;
- il PTC2, sull'**area A.T.A.** segnala la presenza di un centro di grande distribuzione autorizzato ma non ancora attivo;
- è individuato dal PTC2 quale "*centro storico di media rilevanza*";
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è interessato dalla presenza dell'Aeroporto Internazionale della Città di Torino "Sandro Pertini";
 - è attraversato dal Raccordo Autostradale per l'Aeroporto, dalla SSP n. 460 (ex S.S. n. 460) e dalle Strade Provinciali n. 2, n. 10, n.12, n. 13, n. 14 e n. 16;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Ceres, nel territorio comunale sono presenti due stazioni, Concentrico e Aeroporto; in corrispondenza della stazione presente all'interno del concentrico è previsto un Movicentro di livello Regionale;
 - la linea ferroviaria Torino - Ceres appartiene a quelle facenti parte del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM);
 - il PTC2 propone per quanto attiene la viabilità:
 - il completamento alla variante di Caselle S.P. n. 13, dalla S.P. n. 2, a ovest dell'Aeroporto a sud di San Francesco - Accessibilità area Caselle - Ciriè - Elaborato interventi di viabilità, intervento n. 50;
 - la variante alla S.P. n. 13 e rampe di accesso, viabilità di accesso all'Aeroporto - Elaborato interventi di viabilità, intervento n. 67;
 - il potenziamento della ex S.P. n. 2, Asse di collegamento Caselle - Ciriè - Elaborato interventi di viabilità, intervento n.189;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Stura di Lanzo;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Regionale La Mandria*" (zona preparco) che interessa una superficie comunale di 272 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 16 marzo 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone l'inserimento dell'articolo 7.13 alle N.d.A. del Piano finalizzato a normare l'installazione di dehors "non stagionali".

La documentazione di Variante riporta, sinteticamente, la verifica del rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; per quanto attiene la motivazione dell'esclusione all'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica, oltre a non essere citata nell'atto di adozione, è stata condotta ai sensi della Circolare del Presidente Giunta Regionale, n. 1/PET del 13 gennaio 2003 "Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", non riguardante la V.A.S. introdotta dal D.Lgs. 152/02006 e normata a livello regionale dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/06/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 15/05/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 16 marzo 2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale sono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, pur se contenuta all'interno della deliberazione di adozione, non risponde ai requisiti formali e sostanziali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalla Circolare del Presidente Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989. In particolare, si ricorda la necessità che gli elaborati allegati, siano sottoscritti dai soggetti interessati (Sindaco, Professionista incaricato, Responsabile del Procedimento, Segretario Generale) e riportino sugli stessi, gli estremi dell'atto amministrativo di adozione;
 - b) in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) si rammenta che la normativa di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a livello regionale la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), secondo la quale le Varianti Parziali sono soggette a "*Verifica*". La deliberazione citata, individua altresì, alcuni interventi esclusi dal processo di VAS; qualora la modifica proposta dalla Variante in oggetto rientri tra le casistiche soggette ad esclusione, è necessario che ... *le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico ... richi amino esplicitamente ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";
 - c) si segnala, infine, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
3. di trasmettere al Comune di Caselle Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale

Il Presidente della Provincia

f.to B. Buscaino

f.to A. Saitta